

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita l'associazione non riconosciuta denominata **“Centro Equestre La Contea Associazione Sportiva Dilettantistica”**, con sede a Castellarano località San Valentino (RE), in via Gavardo presso l'Azienda Agricola Pifferi Stefania.

L'Associazione si fregia di uno stemma ed i suoi colori sociali sono marrone e azzurro ed è retta dal seguente statuto.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Scopi

L'associazione ha scopo:

1. di praticare e propagandare l'attività sportiva equestre, e, a tal fine, può partecipare a gare, tornei, campionati; può inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione dell'ente di affiliazione, indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport equestre; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre.
2. di promuovere le attività collegate al turismo equestre e all'equitazione di campagna, al fine di aumentare il più possibile la varietà delle attività svolte con il cavallo e di valorizzare il territorio in cui ha sede l'associazione.
3. di svolgere promozione di attività sportive per disabili mediante l'utilizzo del cavallo per fini terapeutici, per il superamento di danni sensoriali, cognitivi e comportamentali attraverso una attività ludico sportiva finalizzata ad un migliore inserimento del soggetto nel tessuto sociale ed all'interrelazione del soggetto con l'ambiente circostante.

L'associazione nella pratica dell'attività equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regola l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari così come previsto dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente di affiliazione, in quanto parte attiva per la pratica dello sport equestre.

L'associazione non ha scopi di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art. 3 – Durata

L'associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 4 –Affiliazione/Aggregazione

L'associazione procederà alla propria affiliazione/aggregazione all'ente prescelto. Con l'affiliazione/aggregazione, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie dell'ente prescelto e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell'ente stesso dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 5 – Funzionamento

L'associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l'elettività e delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all'associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto); nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Art. 6 – Associati

1. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Onorari
- b) Fondatori
- c) Effettivi
- d) Juniores

Come previsto dallo statuto dell'ente di affiliazione, gli associati possono essere divisi nelle seguenti tipologie:

- Dirigenti;
- Cavalieri;

- Tecnici;

- Cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo dell'ente di affiliazione e che partecipano a manifestazioni riconosciute;

2. Non possono essere ammessi associati temporanei.

3. Possono essere associati onorari:

a) I cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport equestri o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;

b) Altre personalità insigni per il pubblico riconoscimento.

4. Le nomine ad associato onorario sono riservate all'Assemblea Straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.

5. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.

6. Sono associati fondatori le persone indicate nell'Atto Costitutivo.

7. Possono essere associati effettivi i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, o dall'Assemblea, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

8. Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti gli associati di maggiore età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

9. Tutti gli associati usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive.

10. Possono essere associati Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che siano accettati come tali dal Consiglio direttivo suo discrezionale ed insindacabile giudizio. La domanda di ammissione ad associato Junior deve essere presentata e sottoscritta dall'esercente la potestà sul minore che rappresenta il minore stesso a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, esercitando ogni diritto e ogni dovere associativo e rispondendo verso l'associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell'associato minorene.

11. Gli associati Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature ippiche e sportive, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee.

12. Domanda di ammissione.

L'associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 7 – Doveri e diritti degli associati.

Gli obblighi ed i diritti degli associati, di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.

L'associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l'adozione delle eventuali sanzioni.

Ciascun associato può recedere dall'Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.

La qualifica di associato si perde:

- a) Per dimissioni;
- b) Per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l'addebito del versamento;
- c) Per provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la radiazione da parte dell'ente di associazione;
- d) Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile.
- e) Per decadenza ed esclusione deliberate ai sensi e con le modalità del successivo art.8.

Art. 8 – Decadenza degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.

L'associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo su proposta dei probiviri ove esistenti, previa convocazione e audizione dell'associato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, a differenza di quanto statuito per la delibera di radiazione di cui all'art. 7 lettera d, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

L'associato dichiarato decaduto o escluso con provvedimento divenuto definitivo perde la qualifica di associato e non potrà essere più ammesso.

L'esecuzione del provvedimento definitivo incombe al Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Tesserati

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte dell'ente di affiliazione e sono rappresentati da:
 - a) cavalieri patentati autorizzati a montare;
 - b) dirigenti sociali e gli associati della società affiliata o aggregata;
 - c) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
 - d) cavalieri proprietari dei cavalli iscritti al repertorio sportivo dell'ente di associazione e che partecipano a manifestazioni riconosciute;
 - e) associati sostenitori dell'ente di affiliazione.
2. L'Associazione, con l'affiliazione/aggregazione all'ente prescelto, deve garantire ai tesserati della Federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, con le stesse modalità previste per i propri associati.
3. I tesserati dell'ente di affiliazione, in analogia con gli associati della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali.
4. I cavalieri proprietari dei cavalli, in quanto tesserati con l'ente di affiliazione, potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.

Art. 10 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative e dei tesserati, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni degli associati, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Art. 11 – Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

Gli associati ed i tesserati sono obbligati al versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, relative alle attività sportive equestri svolte presso le strutture sociali, necessarie alla copertura dei costi di mantenimento, consumo, manutenzione e gestionali sostenuti dalla Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, ivi compreso il costo di mantenimento dei cavalli.

Art. 12 – Organi

1. Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea generale degli associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente dell'associazione;

il Vice Presidente;

il Segretario.

2. Sono, inoltre, organi dell'Associazione, se nominati dall'assemblea generale degli associati:

il Collegio dei Probiviri;

il Collegio dei Revisori

Art. 13 – Assemblea

L'assemblea generale degli associati è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell'associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie .

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art. 14 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea riunita in via ordinaria :

- approva il rendiconto economico e finanziario e il preventivo delle entrate e delle uscite;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;
- nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni –

il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo; inoltre, se richiesto dalla maggioranza degli associati aventi diritto al voto, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori.

L'assemblea è convocata, in via straordinaria:

- per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione;
- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 15 – Riunione e costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione.

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L'associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, sono approvate nell'assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente più della metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione con la partecipazione di oltre un terzo degli aventi diritto al voto. Le delibere, sono approvate nell'assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione, ove ottengano oltre i due terzi dei voti.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori ed effettivi, dura in

carica due anni e rappresenta l'associazione e ne manifesta la volontà.

Art. 17 – Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra gli associati fondatori o effettivi, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative.

Art. 18 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell'associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'assemblea

I Consiglieri sono eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle discipline dilettantistiche dell'attività sportiva equestre, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea e dirige l'associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione degli associati; redige il preventivo delle entrate e delle uscite ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea degli associati.

Il Consiglio Direttivo annualmente, delibera la misura delle quote annuali degli associati e dei contributi richiesti ai tesserati ed associati per le attività svolte presso le strutture sociali e per l'attività equestre.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il

Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 19 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art. 20 – Collegio dei Revisori

L'Assemblea Ordinaria può nominare il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. I Revisori Effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Revisore supplente.

Art. 21 – Collegio Probiviri

L'Assemblea Ordinaria può nominare tra gli associati il Collegio dei Probiviri che dura in carica 2/4 anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente. Il Collegio è competente a formulare la proposta di decadenza o esclusione di un associato di cui all'art. 8, esprimendo un parere motivato.

Art. 22 – Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è

proposta.

Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.17 comma 2.

Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

Art. 23 – Obblighi di comunicazione

La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FISE unitamente a copia del verbale.

Art. 24 – Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il preventivo delle entrate e delle uscite e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell'approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati.

L'incarico della gestione amministrativo-contabile dell'associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all'uopo nominato.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 di Gennaio terminano il 31 di Dicembre di ciascun anno.

Art. 25 – Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede le assemblee degli atleti e tesserati maggiorenni nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante dei cavalieri, del rappresentante dei cavalieri proprietari dei cavalli e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'ente di affiliazione, per il costante aggiornamento degli atti federali.

Art. 26 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati, con il voto favorevole di oltre la metà degli associati aventi diritto al voto. Per lo scioglimento non sono

ammesse deleghe tra associati.

In caso di estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 legge 662/96 e salvo diversa destinazione prevista dalla legge; in mancanza vengono devoluti ad una società sportiva senza scopo di lucro della medesima provincia designata dall'ente di affiliazione.

Art. 27 – Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di oltre i 2/3 dei voti validi espressi in assemblea.

L'Associazione non potrà apportare modifiche di sorta al proprio Statuto prima che l'ente di affiliazione abbia espresso la sua esplicita approvazione in merito alla proposta di variazione sottoposta. L'associazione dovrà trasmettere al CONI per gli adempimenti legati al Registro delle Società sportive.

Art. 28 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dall'ente di affiliazione.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'ente di affiliazione, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Modena.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede presso la sede dell'Associazione, attualmente in S.Valentino di Castellarano, via Gavardo, e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dall'ente di affiliazione.

Art. 29 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente di affiliazione e in subordine le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato dall'associazione nella riunione del 15 febbraio 2014 e, come previsto dalle normative vigenti in materia, sottoposto a registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente territorialmente.

Il Presidente

I presenti